

"Approvazione tardiva del bilancio: irrilevanza ai fini della sanatoria del patrimonio netto negativo dell'esercizio precedente – Corte d'Appello di Venezia n. 28.3.2024

Responsabilità degli amministratori – Perdita del capitale sociale – Obblighi conservativi ex artt. 2485 e 2486 c.c. – Sopravvenienze attive rilevate nell'esercizio successivo – Approvazione tardiva del bilancio – Irrilevanza ai fini della sanatoria del patrimonio netto negativo dell'esercizio precedente.

La verifica della sussistenza di una causa di scioglimento per perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale dev'essere condotta secondo una prospettiva "ex ante", avuto riguardo alla situazione patrimoniale della società quale risultante alla chiusura dell'esercizio in cui la perdita si è manifestata, senza che possano assumere rilievo, ai fini di tale verifica, accadimenti sopravvenuti nel corso dell'esercizio successivo.

Ne consegue che le sopravvenienze attive maturate solo nell'esercizio successivo - e recepite nel bilancio dell'esercizio in perdita per il solo fatto che quest'ultimo sia stato predisposto ed approvato tardivamente, ossia oltre gli ordinari termini di legge, così da farvi confluire retroattivamente gli effetti di un accordo transattivo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento - non valgono in alcun modo a sanare, sul piano giuridico, il patrimonio netto negativo maturato al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, né ad escludere l'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2485 c.c.

Il ritardo nella redazione e nell'approvazione del bilancio, funzionale a neutralizzare contabilmente ex post - e solo in apparenza - la perdita del capitale mediante l'imputazione di sopravvenienze maturate successivamente alla chiusura dell'esercizio, costituisce anzi indice sintomatico della consapevolezza, da parte degli amministratori, dell'avvenuta erosione del capitale sociale già a tale data, e non esclude, bensì aggrava, la loro responsabilità per la violazione degli obblighi conservativi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., avendo l'effetto "neutralizzante" così ottenuto natura meramente contabile ed effimera, inidonea a mutare retroattivamente la reale situazione patrimoniale della società quale cristallizzata al termine dell'esercizio in perdita.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che il capitale sociale della società poi fallita fosse integralmente eroso già al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, nonostante il bilancio di tale esercizio - approvato solo tardivamente, il giorno successivo alla sottoscrizione di un accordo transattivo con un creditore, ed al fine di farvi confluire gli effetti economici di detto accordo - esponesse un risultato in apparenza positivo; la Corte ha rimarcato come tale effetto di neutralizzazione contabile fosse "effimero" e non incidesse sul dato, giuridicamente rilevante, della perdita integrale del capitale già maturata al 31 dicembre dell'esercizio precedente.)

Ulteriori principi affermati dalla sentenza

- Responsabilità solidale degli amministratori: gli obblighi di predisposizione del bilancio e di rilievo della causa di scioglimento non sono delegabili; ne risponde solidalmente l'intero organo gestorio, a prescindere dalla ripartizione interna delle deleghe, salva l'azione di regresso tra corresponsabili in ragione delle rispettive quote di responsabilità.

- Criterio del differenziale dei netti patrimoniali: la determinazione del danno da illegittima prosecuzione dell'attività sociale può essere operata secondo il criterio sintetico e presuntivo della differenza tra i netti patrimoniali, oggi recepito nell'art. 2486, comma 3, c.c. come modificato dal Codice della crisi, anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, trattandosi di criterio già ampiamente adottato in giurisprudenza; l'adozione di tale criterio da parte del giudice istruttore non integra vizio di ultra o extra petizione né violazione del contraddittorio, ove coerente con le deduzioni attoree.

- Compensazione delle spese di lite: la significativa divaricazione tra l'importo preteso in citazione e quello liquidato in sentenza, quando conseguente al mancato accoglimento di specifiche deduzioni attoree, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza, ferma la prevalente soccombenza della parte convenuta condannata.